

***Garanzie a tutela del credito***  
***e***  
***Ricerca telematica dei beni del debitore***

*Avv. Costanza Innocenti*

*Foro di Firenze*

*Firenze, 22 Febbraio 2024*

## **Articolo 473 bis.36 Codice di Procedura Civile**

### *Garanzie a tutela del credito*

1. I provvedimenti, anche se temporanei, in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Se il valore dei beni ipotecati eccede la cautela da somministrare, si applica il secondo comma dell'articolo 96.
2. Il giudice può imporre al soggetto obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di contributo economico.
3. Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all'adempimento, può chiedere al giudice di autorizzare il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del debitore.
4. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti.
5. I provvedimenti di cui al secondo, terzo e quarto comma sono richiesti al giudice del procedimento in corso o, in mancanza, ai sensi dell'articolo 473 bis 29.

*Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia")*

## ART. 156 C.C. - Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi

### VIGENTE

### PREVIGENTE

#### Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi

1. Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

2. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

3. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

4. abrogato (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)

5. abrogato (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)

6. abrogato (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)

7. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

#### Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi

1. Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

2. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

3. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

4. Il giudice che pronuncia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.

5. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818. In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

7. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

## ARTICOLO 8 – LEGGE SUL DIVORZIO

### (Legge 1 dicembre 1970, n. 898 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)

#### Garanzia reale o personale

1. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.
2. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile.
3. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.
4. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6.
5. Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, il creditore precedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione, provvede il giudice dell'esecuzione.
6. Lo Stato e gli altri enti indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori.
7. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6.

#### Art. 3, co. 2, legge n. 219 del 10.12.2012

#### (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali)

Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'art. 8, 2° comma ss. della l. 1° dicembre 1970, n. 898.

Per quanto riguarda l'articolo **473-bis.36 c.p.c.** si osserva quanto segue. I principi direttivi del comma 23 lett ii) e ll) impongono un coordinamento delle disposizioni attuative dei provvedimenti sul mantenimento.

Il primo comma prevede che tutti i provvedimenti, anche temporanei che prevedono un contributo economico, sono immediatamente esecutivi, secondo la previsione di vari articoli già presenti, ora unificati in una unica norma del codice di rito. Il medesimo comma prevede che i suddetti provvedimenti siano anche titolo per l'iscrizione dell'ipoteca. Quanto ai provvedimenti definitivi la norma non introduce novità sostanziali ma unifica varie disposizioni di legge (art. 156, comma 5, c.c., articolo 8, comma 2, L. 898/70; articolo 3, comma 2, l.n. 219/2012). La previsione che anche i provvedimenti temporanei siano titolo per l'iscrizione ipotecaria viene invece introdotta in attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 23 lett. r); il richiamo espresso al secondo comma dell'art. 96 è stato inserito al fine di bilanciare, con riferimento alle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza di un provvedimento temporaneo, le esigenze di tutela del creditore con quelle di libera disponibilità del patrimonio del debitore, anche al fine di scongiurare ipotesi di abuso del diritto.

Il secondo comma riproduce, in un'unica norma e dunque nell'ottica di unificazione, quanto già previsto dall'articolo 156, comma 4 codice civile per la separazione personale, dall'articolo 8, comma 1 l.n. 898/70 per il divorzio e dall'articolo 3, comma 2, l.n. 219/2012 per i provvedimenti economici a tutela della prole.

Il terzo comma prevede riprende la formulazione dell'attuale articolo 8, comma 7, della l.n. 898/70 e dell'articolo 3, comma 2 della l. n. 219/2012. Il creditore può chiedere al giudice di essere autorizzato a procedere al sequestro dei beni mobili, immobili o dei crediti del debitore, affinché siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all'adempimento. Il sequestro a garanzia del pagamento degli assegni mantiene il suo carattere speciale di strumento di coazione anche psicologica nei confronti dell'obbligato in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 156 codice civile (Cass., 19 febbraio 2003, n. 2479; Cass., 28 maggio 2004, n. 10273).

Il quarto e il quinto comma, anche in linea con il principio generale della modificabilità dei provvedimenti, prevedono il diritto delle parti di chiedere la modifica dei provvedimenti emessi a tutela delle ragioni creditorie, in presenza di mutamenti delle circostanze; la domanda dovrà essere proposta al giudice del procedimento in corso o, in mancanza, al giudice territorialmente competente in base ai principi che regolano la materia.

- La nuova norma prende il posto degli art. 156, co. 5, c.c. (**separazione**), e dell'art. 8, co. 2, l. n. 898/1970 (**divorzio**), art. 3, co. 2, l. n. 219/2012 (**figli nati fuori dal matrimonio**) abrogati dalla Riforma Cartabia.
- La Riforma ha avuto il pregio di sgombrare il campo dai dubbi interpretativi sorti in precedenza e garantire sempre il rispetto degli obblighi a contenuto patrimoniale.
- La tutela è ora unitaria e vale per tutti i contributi economici stabiliti nell'ambito della separazione, del divorzio e dei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.
- Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "*Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto **a decorrere dal 28 febbraio 2023** e **si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data**. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti*".



# Articolo 492 bis Codice di Procedura Civile

## Ricerca telematica dei beni del debitore

VIGENTE	PREVIGENTE		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.</li><li>2. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482.</li><li>3. Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare.</li><li>4. Dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma.</li><li>5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Su istanza del creditore [precedente], il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.</li><li>2. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni [o alle quali le stesse possono accedere], in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, [nel pubblico registro automobilistico] e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di</li></ol>	<p>elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne <u>da'</u> comunicazione al creditore istante. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.</p> <p>Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli</p>	<p>credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al <u>pignoramento.</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.</li><li>4. L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è</li></ol>

adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

7. L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del Codice Penale.
8. Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149 bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.
9. Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di

punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

5. Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'art. 149 bis del c.p.c. o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.
6. Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
7. Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

10. Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
11. Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d'iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore deposita con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.



## Pagg. 83- 84 Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149

Un gruppo di norme dà attuazione ai criteri di cui alla lettera b) del comma 12, che prevede la sospensione del termine di efficacia del precetto durante l'espletamento delle attività disposte dall'art. 492 bis c.p.c., nonché alla lettera b) del comma 13 che autorizza interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai o ad altri professionisti dotati di specifiche competenze delle funzioni amministrative nella volontaria giurisdizione attualmente assegnate al giudice civile (oltre che al giudice minorile).

In virtù di dette previsioni si sono riformati l'articolo **492 c.p.c.**, inserendo un nuovo testo nell'ultimo comma, l'art. 492 bis, nonché gli articoli 155 bis, ter e quinquies delle disp. att. c.p.c.

Quanto alle modifiche da apportare all'articolo **492-bis** si è diversificata la disciplina dell'istituto secondo che l'istanza per le ricerche telematiche venga inoltrata dopo la notifica del precetto e dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 482 c.p.c. ovvero prima.

Nella prima ipotesi, [in attuazione della lettera b) dell'art. 13 della legge delega] è stata soppressa la necessità di autorizzazione da parte del presidente del tribunale, in quanto tale attività implica lo svolgimento di meri controlli formali, non diversi da quelli che l'ufficiale giudiziario già svolge prima di procedere al pignoramento. Peraltro, l'ufficiale giudiziario ha già il potere di ricercare i beni del debitore, come prescrive l'art. 492, quarto, quinto e settimo comma, c.p.c., nonché l'art. 513 c.p.c. Tale soppressione, quando il sistema delineato dall'art. 492 bis c.p.c. sarà effettivamente praticabile, avrà senza dubbio un notevole impatto positivo sul carico degli uffici giudiziari e in particolare sui presidenti di tribunale, dato che il numero delle richieste di autorizzazione (attualmente inoltrate ai sensi dell'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.) è molto elevato (circa 90.000 nel 2021) e in costante crescita.

La disciplina delineata in tal caso prevede che, su istanza del creditore, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificata la regolarità dell'istanza, munito del titolo esecutivo e del precetto, proceda alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Diversamente, per l'ipotesi in cui la richiesta preceda la notifica del precetto, o quando ancora non è spirato il termine dilatorio dell'articolo 482, è mantenuta la previsione relativa alla necessità dell'autorizzazione da parte del presidente del tribunale, posto che in tali casi occorre valutare anche il presupposto dell'urgenza.

In ogni caso, il termine di cui all'art. 481, primo comma, rimane sospeso dalla proposizione dell'istanza, vuoi se formulata all'ufficiale giudiziario, ai sensi del primo comma, vuoi se formulata al presidente del tribunale (secondo comma).

La sospensione del termine opera per tutta la durata del subprocedimento di cui all'articolo 492-bis c.p.c., fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti dell'istanza o al rigetto dell'istanza inoltrata al presidente del tribunale, ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma, nel caso in cui si sia proceduto con le ricerche.

La comunicazione da parte dell'ufficiale giudiziario – di nuova introduzione nel quarto comma- è necessaria per poter determinare con certezza il momento nel quale il termine dell'articolo 481, primo comma, inizia o riprende a decorrere. Inoltre, per evitare possibili contestazioni in sede di opposizione riguardo alla perenzione del precetto, è stato introdotto un ultimo comma all'articolo 492-bis c.p.c. in virtù del quale si prevede che, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, primo comma, c.p.c., a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore, nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d'iscrizione a ruolo depositi, con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al precedente quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.

In conseguenza delle modifiche apportate alle succitate disposizioni, è altresì stato introdotto un nuovo ultimo comma all'articolo **492 c.p.c.** (in sostituzione del precedente abrogato in seguito agli interventi operati in relazione alla formula esecutiva), nel quale si prevede che nell'ipotesi dell'articolo 492-bis c.p.c. l'atto o il verbale di pignoramento debba contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, e la data della comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dello stesso articolo, ovvero la data della comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui all'art. 492, terzo comma, c.p.c. o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza. Tale previsione, al pari di quella introdotta nell'ultimo comma dell'art. 492-bis, è volta ad evitare che il debitore, ignaro della sospensione del termine ex art. 481, proponga opposizione sostenendo l'intervenuta perenzione del precetto.



UNEP DI FIRENZE  
ISTANZA EX ART. 492 BIS CPC

[REDACTED]  
[REDACTED], rappresentata e difesa, [REDACTED] dall'Avv. [REDACTED]  
[REDACTED] (CF: [REDACTED]) come da procura in calce all'atto di precetto ed  
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via [REDACTED] (ai sensi  
e per gli effetti del nuovo combinato disposto degli articoli 163 e 170 c.p.c., il sottoscritto  
difensore autorizza l'invio delle comunicazioni e degli atti, nel rispetto delle prescrizioni di  
legge, al seguente numero di telefax [REDACTED] ovvero al seguente indirizzo di posta  
elettronica certificata: [REDACTED]@firenze.pecavvocati.it);

- tra i crediti è compreso quello in oggetto per il quale l'istante nella qualità di procuratore,  
intende agire nei confronti DI [REDACTED] ([REDACTED]) residente in [REDACTED]  
[REDACTED] n. [REDACTED], in virtù di decreto ingiuntivo nn. [REDACTED] del  
Tribunale di [REDACTED] nunito di formula esecutiva e regolarmente notificato;  
- in data [REDACTED] veniva notificato atto di precetto per l'importo di euro [REDACTED] ma  
nonostante il decorso del termine, ad oggi non è stato provveduto al pagamento.

- è interesse dell'odierno creditore procedere tramite Ufficiali Giudiziari di Firenze alle ricerche con modalità telematiche ex art. 492 bis c.p.c. stante le difficoltà nel reperimento con le modalità tradizionali dei beni pignorabili dei debitori.

Tutto ciò premesso, l'istante, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

**FORMULA RISPETTOSA ISTANZA**

Affinché l'UNEP di Firenze, ai sensi dell'art. 492 bis cpc comma 1 Voglia procedere alla ricerca con modalità telematiche, nei confronti di [redacted] [redacted] residente in [redacted] [redacted] dei dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti, ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c.,.

Si allegano i seguenti documenti

- a)
- b)
- c)
- 1) Copia decreto ingiuntivo
- 2) Copia atto di precetto

Con osservanza.

Avv. [redacted]









MODELLO REDDITUALE

Tipo modello: Modello Redditi PF

Codifica dettagli reddituali: Dettagli contabili da dichiarazione

Prog. interno dichiarazione: 1

Id. telematico dichiarazione: [REDACTED]

C.F. Dichiarante indicato: [REDACTED]

C.F. Dichiarante validato: [REDACTED]

Anno imposta: [REDACTED]

DETTAGLI CONTABILI REDDITI:

Tipo: Modello Redditi PF

Progressivo dichiarazione: [REDACTED]

Tipo: Dettagli Redditi

Quadro: Redditi dei fabbricati

RENDITA CATASTALE NON RIVALUTATA [REDACTED]

Si rimette all'indirizzo di posta elettronica indicato nella richiesta, ex art. 155 ter disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Si avverte che entro dieci giorni dalla data di comunicazione del presente verbale e dovranno essere indicati i beni da porre in esecuzione ( via mail all'indirizzo [REDACTED]@giustizia.it ), oppure l'intenzione di desistere dal proseguo della procedura. In mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia ( art.155 ter disp.att. c.p.c. )

FIRENZE, li [REDACTED]



MINISTERO  
DELLA  
GIUSTIZIA  
14:50:08  
GMT+01:00

[REDACTED]  
Firmato / Firmato digitalmente

Le informazioni contenute in questo verbale, ed estrapolate dalle banche dati suindicate, possono essere utilizzate solo per le procedure esecutive scaturite dalla richiesta in atti.

ORIGINALE

C/O/	UNEP - FIRENZE SPECIFICA		II
Dritti	€ 6,71	10% Trasferte	€ 3,77
Trasferte	€ 37,66	Spese Postali	€ 18,49
Bolli/Varie	€ 0,00		
SPECIFICA	€ 66,63	U.G.:	
Data Richiesta		Data Disp.	15/11/2006
Tasse erariali pagate in modo virtuale all'ufficio competente			
Deposito	€ 50,00	Saldo	<b>AVERE € 23,34</b>

REGISTRO n. 8  
 Mod.E n.  
 Mod.F n. 3077  
 Mod.C n. 3077  
 CRON. RICERCA BENI.



**CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**  
**UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI**  
**PIGNORAMENTO ex art. 492 bis c. p. c.**  
**ALL'ESITO DELLA RICERCA BENI CON MODALITA' TELEMATICA**

All'esito delle ricerche nei confronti di [redacted] (c.f. [redacted]), su istanza del creditore [redacted] dom.to c/o [redacted], pec:

[redacted]@FIRENZE.PECAVVOCATI.IT

in virtù di DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL TRIBUNALE DI FIRENZE IL [redacted], titolo esecutivo a norma di legge, ritualmente notificato, meglio descritto nell'atto di precetto, notificato nelle forme di legge in data [redacted] con il quale è stato intimato il pagamento entro e non oltre il termine previsto dall'art. 482 c.p.c. della complessiva somma di € [redacted] per sorte e spese, oltre alle successive,

si riportano le banche dati interrogate e le relative risultanze come di seguito indicate:

C.F. Operatore finanziario: [redacted]

Denominazione operatore: CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA

C.F. Operatore finanziario: [redacted]

Denominazione operatore: INTESA SANPAOLO S.P.A.

C.F. Sostituto: [redacted]

Denominazione: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Considerato che dalle ricerche risulta l'esistenza di crediti del debitore ovvero di cose del creditore che sono della disponibilità di terzi, io sottoscritto Funzionario UNEP, addetto all'intestato Ufficio, munito degli atti sopra richiamati, ai sensi dell'art. 492 bis, del c.p.c.

**HO PIGNORATO**

tutte le somme e/o cose a qualunque titolo trattenute o dovute (dal terzo) nei limiti consentiti dalla legge e fino alla concorrenza del credito sopra indicato aumentato della metà ai sensi dell'art. 546, 1° comma, c.p.c., comprensiva dell'importo del credito per cui si procede oltre agli interessi legali maturati e maturandi, al costo della notifica, alle spese del presente procedimento e agli accessori, sino al saldo effettivo e/o salva diversa liquidazione stabilita dal giudice;

**HO INTIMATO**

Al terzo su indicato di non disporre delle somme e/o cose pignorate senza ordine del giudice sotto comminatoria delle sanzioni di legge, avvisandolo che, dal giorno della notifica del presente atto, è soggetto relativamente alle cose ed alle somme dovute al debitore e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà agli obblighi che la legge impone al custode;

**HO INGIUNTO**

A [redacted] di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede i beni assoggettati all'espropriazione ed i frutti di essi;

**HO AVVERTITO**

il debitore che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

**HO INVITATO**

[redacted] ad effettuare, presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la prescritta dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice del Tribunale di FIRENZE;

**HO INVITATO**

il debitore, ove ne ricorrano le condizioni di legge, ad effettuare la dichiarazione con le modalità previste dall'art. 492, comma 4 c.p.c., indicando, nei quindici giorni da oggi, ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano, anche se già pignorati ai sensi dell'art. 492 bis, ovvero le generalità di terzi debitori, avvertendolo che in caso di omessa o falsa dichiarazione incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 388 c.p.

**HO INVITATO**



il/i terzo/i pignorato/i ad inviare la dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c. all'avvocato procedente, preferibilmente all'indirizzo pec sopra menzionato (o a mezzo A.R.) entro dieci giorni dalla notifica del presente atto

#### HO AVVERTITO

il debitore medesimo che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, sempre che, a pena di inammissibilità, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza sia da lui depositata in cancelleria, unitamente ad una somma non inferiore ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento.

Nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 492-bis, terzo comma, per le finalità di cui all'art. 492 c.p.c., ultimo comma, si indicano:

- \_\_\_\_\_ (data della comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 492-bis);

FIRENZE, li

\_\_\_\_\_  
Ufficiale Giudiziario / Funzionario UNEP  
Firmato / Firmato digitalmente



#### RELAZIONE DI NOTIFICA

In pari tempo, ho notificato d'ufficio il presente atto ai sensi dell'art. 149bis c.p.c., mediante INVIO di copia, estratta dall'originale informatico detenuto ai sensi di legge, come segue:

**al terzo pignorato**

C.F. Operatore finanziario: \_\_\_\_\_

Denominazione operatore: CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA

PEC: segreteria generale@pec.credit-agricole.it

FIRENZE, li

Dott.ssa \_\_\_\_\_  
Funzionario UNEP  
Corte d'Appello di Firenze

Ufficiale Giudiziario / Funzionario UNEP

Firmato / Firmato digitalmente

#### RELAZIONE DI NOTIFICA

In pari tempo, ho notificato d'ufficio il presente atto ai sensi dell'art. 149bis c.p.c., mediante INVIO di copia, estratta dall'originale informatico detenuto ai sensi di legge, come segue:

**al terzo pignorato**

C.F. Operatore finanziario: \_\_\_\_\_

Denominazione operatore: INTESA SANPAOLO S.P.A.

PEC: INFO@PEC.INTESASANPAOLO.COM

FIRENZE, li

Dott.ssa \_\_\_\_\_  
Funzionario UNEP  
Corte d'Appello di Firenze

Ufficiale Giudiziario / Funzionario UNEP

Firmato / Firmato digitalmente

#### RELAZIONE DI NOTIFICA

In pari tempo, ho notificato d'ufficio il presente atto ai sensi dell'art. 149 c.p.c. mediante SPEDIZIONE di copia, estratta dall'originale informatico detenuto ai sensi di legge, come segue:

**al terzo pignorato**

**COMPENSI SPETTANTI ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO**

Si liquida come di seguito il compenso spettante all'ufficiale giudiziario, art.122 D.P.R. 1229/59

a) sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati

fino a €. 10.000 il 6% € \_\_\_\_\_

da €.10.000 a €. 25.000 il 4% € \_\_\_\_\_

oltre €. 25.000 l'3% € \_\_\_\_\_

Il compenso non può essere superiore ad un importo pari al 5% del valore del credito per cui si procede.

b) In caso di conversione il compenso è ridotto a metà sul valore dei beni pignorati, o se maggiore sull'importo della somma versata € \_\_\_\_\_

c) In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo, il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è calcolato sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede € \_\_\_\_\_

Il Giudice dell'Esecuzione  
\_\_\_\_\_



Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>  
Inviato: [redacted] 14:35  
A: unep.ca.firenze@civile.ptel.giustiziacert.it  
Oggetto: ACCETTAZIONE: NOTIFICA [redacted]  
Allegati: daticert.xml  
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

### Ricevuta di accettazione

Il giorno [redacted] alle ore 14:35:16 (+0100) il messaggio "NOTIFICA [redacted]" proveniente da "unep.ca.firenze@civile.ptel.giustiziacert.it" ed indirizzato a:

segreteria generale@pec.credit-agricole.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio [redacted] posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.  
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

### Acceptance receipt

On [redacted] 14:35:16 (+0100) the message, "NOTIFICA [redacted]", sent by "unep.ca.firenze@civile.ptel.giustiziacert.it" and addressed to:

segreteria generale@pec.credit-agricole.it ("posta certificata")

was accepted by the certified email system.

Message ID: [redacted] posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.  
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE  
U.N.E.P.

Si attesta di aver consegnato il presente  
atto in  
data [redacted]

Dott. ssa [redacted]  
Fiduciario U.N.E.P.  
Corte d'Appello di Firenze

N. R.G.E. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

III sezione CIVILE

[Esecuzioni Mobiliari Presso Terzi]

Nel procedimento iscritto al n. r.g.e. [REDACTED] promosso da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED]  
FIRENZE presso il difensore avv. [REDACTED]

CREDITORE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

DEBITORE

Udienza del [REDACTED]

Il GE,

- visto il decreto del 15.1.2024 che precede nel quale ai sensi dell'art. 127 - *ter* c.p.c. è stato disposto lo svolgimento della odierna udienza in forma cartolare senza la presenza dei difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le rispettive istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

- rilevato che risultano depositate per via telematica sintetiche note scritte dal creditore precedente nelle quali si insiste per l'assegnazione delle somme pignorate e la liquidazione delle spese;

- vista la somma precettata per €. [REDACTED] e la nota in atti nella quale si precisa il credito in atti;

- liquidate le spese dell'esecuzione, in aggiunta a quelle di cui al precetto, in €. 2.004,54 onnicomprensivi (di cui €. 18,52 in favore di UNEP - Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti presso la Corte di Appello di Firenze ex art. 112 D.P.R. n. 1229/1959; €. 253,60 per spese vive, CPA ed IVA inclusi), oltre spese vive di registrazione della presente ordinanza se dovute e successive occorrente;

**assegna**

al creditore [REDACTED] in conto del maggiore avere - il credito del debitore [REDACTED] verso il terzo pignorato [REDACTED] dichiarato in complessivi €. [REDACTED] nonché verso il terzo pignorato [REDACTED] dichiarato in complessivi €. [REDACTED]

**ordina**

pertanto, ai terzi pignorati [REDACTED] e [REDACTED] di pagare al creditore [REDACTED] le rispettive somme suddette entro 15 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza a cura della parte creditrice;



- pone a carico del creditore precedente [REDACTED] le spese di esecuzione come sopra liquidate in complessivi €. 18,52 in favore di UNEP - Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti presso la Corte di Appello di Firenze.  
Il Giudice dell'esecuzione  
dott. [REDACTED]



*Grazie per l'attenzione!*